



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Copia dell' Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 29/04/2013.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 15:00 , nell'apposita sala del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno, dietro invito diramato dal Sindaco nelle forme di legge.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO	P	LAMPIS ALBERTO	P
BURGASSI SIMONE	P	RICCIARDI ELENA	P
FIASCHI LEONARDO	P	SALINI EROS	P
MARRUCCI ANDREA	P	BERTELLI BRUNELLO	A
BARTALINI GIANNI	P	MANZI DUCCIO	P
ANTONELLI MARCO	P	SANCIOLO CLAUDIO	P
FULIGNATI MASSIMILIANO	A	BAGNAI ALIGHIERO	P
BRACALI ROSSELLA	P	PIETRONI SILVIA	P
GAROSI ILARIA	P		

Presiede il Sig. Giacomo Bassi, Sindaco.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori esterni: Francioni Giovanni

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dottor Mario Gamberucci, Vice Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ed essendo presenti 15 consiglieri su 17 assegnati, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i sigg.: , , .

L'Assessore Comunale Giovanni Francioni illustra l'argomento con le modifiche rispetto all'anno 2012.

Il Consigliere Comunale Duccio Manzi del Gruppo Consiliare "Il Popolo della Libertà" esprime apprezzamento per la riduzione IMU sulla prima casa.

Il Consigliere Comunale Alighiero Bagnai del Gruppo Consiliare "Lista Civica Cittadini per San Gimignano" sottolinea la positività della proposta anche se grazie alle entrate proprie che caratterizzano San Gimignano.

Il Consigliere Comunale Silvia Pietroni Capogruppo di "Rifondazione-Comunisti Italiani" esprime giudizio positivo e criticità rispetto alle norme future.

Il Consigliere Comunale Alberto Lampis del Gruppo Consiliare "Centrosinistra per San Gimignano" risponde al Consigliere Bagnai e ribadisce importanza della riduzione sulla prima casa.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 23/2011, con particolare riferimento agli articoli n. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015;
- il comma 6 dell'articolo n. 13 del medesimo D.L. n. 201/2011 che individua in capo al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la competenza in materia di determinazione delle aliquote ai fini IMU.

RILEVATO che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre far riferimento al soprarichiamato articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011, agli articoli n. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 "in quanto compatibili" ed al D. Lgs. n. 504/92 "in quanto richiamato".

VISTO il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo di cui trattasi.

CONSIDERATO in particolare che per l'imposta municipale propria (IMU) con il c. 6, articolo n. 14, del D.Lgs. n. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali, così come sancita dall'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione di aliquote e detrazioni d'imposta, disciplinate dal medesimo articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011.

PRESO ATTO che, ai sensi del comma n. 380, articolo n. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013):

- la lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma n. 11 dell'articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011, e che tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lettera h) del medesimo comma 380;

- la lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma n. 6, primo periodo, dell'articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011;
- la lettera g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma n. 6, primo periodo, dell'articolo n. 13 del D.L. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

VISTO che con Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze è stato chiarito che la riserva dell'imposta a favore dello Stato per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D è dello 0,2 per cento e che è divenuta incompatibile la possibilità già riconosciuta ai Comuni, limitatamente a tali tipologie di fabbricati (comma n. 8 dell'articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011) di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento.

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con delibera consiliare n. 65 del 31 luglio 2012.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 31 luglio 2012 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo n. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO ATTO che con il comma n. 381 dell'articolo n. 1 della Legge n. 288 del 24 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012) è stato stabilito che, per l'anno 2013, è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO che per effetto del sopra citato D.L. n. 201/2011, convertito in Legge, all'articolo n. 13, comma n. 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.

VISTI inoltre i commi n. 7 e n. 8 del medesimo articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo n. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

PRESO ATTO dello stato di difficoltà economica che sta attraversando il paese e nell'incertezza del momento, si ritiene utile cercare di alleggerire, per quanto possibile, il carico fiscale gravante su tutte le famiglie del territorio proprietarie dell'abitazione principale, nella quale vivono e risiedono prevedendo un ulteriore abbassamento dell'aliquota per tale fabbricato dallo 0,36 per cento (anno 2012) allo 0,30 per cento inoltre, sempre in quest'ottica di sostegno ai nuclei familiari si prevede che l'aliquota agevolata in presenza di fabbricati ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti possa essere ampliata anche ai parenti entro il 2° grado in linea retta (nonni e nipoti e viceversa) in aggiunta a quanto già precedentemente deliberato per l'anno 2012 (1° grado in linea retta – padre, madre, figli e viceversa).

PRESO ATTO che, nel rispetto dei già richiamati comma n. 380, articolo n. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze l'aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo n. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 si debba

riportare alla misura dello 0,20 per cento, uniformando, in tal modo, l'intera categoria di fabbricati a quanto disposto nella normativa prima citata.

VISTO che tali manovre effettuate in ordine alle aliquote ed alle diverse tipologie di fabbricati risultano compatibili con la normativa attualmente vigente nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio.

DATO ATTO che, per l'anno 2013, per le modalità di versamento dell'imposta dovuta, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 12-bis, articolo n. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.

CONSIDERATO, per le motivazioni fin qui espresse, di determinare ai fini IMU per l'anno 2013 le seguenti aliquote d'imposta e detrazioni:

ALIQUOTE	
ALIQUOTA ORDINARIA	0,86 per cento
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze	0,30 per cento
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui all'articolo n. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,20 per cento
Per i fabbricati ad uso abitativo: - locati con contratto di locazione di durata non inferiore a quanto stabilito nell'articolo n. 2 comma 1 della L. n. 431/98; - locati con contratto di locazione stipulati in base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 recepita nella Zona della Val d'Elsa Senese con l'accordo territoriale appositamente firmato ed attualmente in vigore (cd. canone concordato); - concessi in uso gratuito a parenti entro il 2° grado in retta, a condizione gli stessi siano residenti nell'immobile.	0,76 per cento

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Si conferma nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'articolo n. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214.
Si dà atto inoltre che la sopra indicata detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00 , con la precisazione che l'importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l'importo complessivo di €. 600,00 .

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Tutto ciò premesso.

Con votazione UNANIME resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2013 e con decorrenza 1° gennaio 2013, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

ALIQUOTE	
ALIQUOTA ORDINARIA	0,86 per cento
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze	0,30 per cento
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui all'articolo n. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,20 per cento
Per i fabbricati ad uso abitativo: - locati con contratto di locazione di durata non inferiore a quanto stabilito nell'articolo n. 2 comma 1 della L. n. 431/98; - locati con contratto di locazione stipulati in base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 recepita nella Zona della Val d'Elsa Senese con l'accordo territoriale appositamente firmato ed attualmente in vigore (cd. canone concordato); - concessi in uso gratuito a parenti entro il 2° grado in retta, a condizione gli stessi siano residenti nell'immobile.	0,76 per cento

2. di stabilire per l'anno 2013 e con decorrenza 1° gennaio 2013, le seguenti detrazioni d'imposta per abitazione principale, come previste dall'articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Si conferma nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'articolo n. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214.
Si dà atto inoltre che la sopra indicata detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00, con la precisazione che l'importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l'importo complessivo di €. 600,00.

3. di dare atto che, per l'anno 2013, per le modalità di versamento dell'imposta dovuta, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 12-bis, articolo n. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;
4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo la previsione normativa vigente.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione UNANIME resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Giacomo Bassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

San Gimignano, li, 07/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

San Gimignano, li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2013 al 22/05/2013

San Gimignano, li

IL MESSO COMUNALE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli Archivi del Comune di San Gimignano.